



Sent. n. 15/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni di guerra iscritto al nr. **26219** del Registro di Segreteria, promosso da C. G. ed altri, meglio in atti generalizzati, rappresentati e difesi dall'Avvocato Giandomenico Daniele, presso il cui studio sito in Lecce, Via Mario Bernardini, nr. 2, hanno eletto domicilio mediante l'indicazione del relativo indirizzo P.E.C., avverso la determinazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato Cagliari-Carbonia/Iglesias-Medio Campidano-Oristano, sede di Cagliari, in data 17.05.2022;

Uditi, nella pubblica Udienza in data 17.01.2025, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Alessandro Mariani, delegato dall'Avvocato Giandomenico Daniele, e la Dott.ssa Carmela Iacoviello per il citato Dicastero;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20

dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

I ricorrenti, in qualità di figli ed eredi di C. A. e P. B., deceduti, rispettivamente, il Omissis ed il Omissis, hanno impugnato la determinazione in epigrafe con la quale la suddetta Ragioneria Territoriale di Cagliari ha respinto la domanda degli interessati in data 05.03.2022, volta alla concessione, in relazione alla Sentenza di questa Sezione Giurisdizionale nr. 293 del 2019, passata in giudicato, della pensione di reversibilità a favore della madre, e conseguentemente a favore delle parti attrici, chiedendo che sul trattamento pensionistico diretto e su quello di reversibilità venga corrisposta l'Indennità integrativa speciale, l'Indennità speciale annua ed ogni beneficio accessorio, con gli arretrati maturati oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Dagli atti risulta che con determinazione nr. 3464376 del 09.06.1978 il Ministero del Tesoro ha concesso al suddetto C. A., quale ex militare, la pensione vitalizia di guerra nella misura della 6^a categoria e, a seguito del suo decesso, la vedova P. B., in data 30.10.1980, ha presentato l'istanza per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità, accolta dall'Amministrazione con determinazione nr. 11709 del 15.11.1980, che ha attribuito il relativo trattamento di Tabella N, con decorrenza dalla morte del marito; quest'ultimo provvedimento non è stato mai impugnato dalla citata

P., che pertanto lo ha ritenuto pienamente soddisfattivo, né sono state inoltrate al competente Ufficio erogatore altre richieste da parte della medesima. In relazione alla prefata Sentenza di questa Sezione, nr. 293 del 2019, emerge dal testo del provvedimento in parola che il nominato C. A. ha presentato ricorso il 12.09.1966, impugnando il Decreto del Ministero del Tesoro in data 15.03.1966, per mancata ascrizione vitalizia di due infermità, già ascritte alla 4^a categoria per anni due; il gravame è stato accolto parzialmente, nel senso che il Giudice monocratico, affermata la non riconducibilità del decesso a patologia dipendente da causa di servizio di guerra, ha comunque riconosciuto al ricorrente, e per esso agli eredi, la pensione di guerra di 4^a categoria della Tabella A, a decorrere dalla data di scadenza del trattamento temporaneo già percepito a titolo di assegno rinnovabile e sino al decesso, oltre interessi e rivalutazione. Nessuna altra istanza risulta presentata in via amministrativa dal padre delle odierne parti attrici.

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa dei ricorrenti ha dedotto, in funzione di articolate e connesse argomentazioni analiticamente illustrate nel gravame, che la suddetta Sentenza del 2019 ha accolto il ricorso presentato da C. A. nel 1966, riconoscendo a quest'ultimo il trattamento pensionistico di guerra, quale ex militare, di cui alla 4^a categoria della Tabella A, per cui, una volta riconosciuto siffatto assegno diretto, gli eredi ben possono avanzare istanza per richiedere, "iure successionis", il trattamento di reversibilità della vedova, essendo tale diritto trasmissibile ai superstiti, trattamento che qualora fosse stata ancora in vita avrebbe chiesto madre; in definitiva, il patrocinatore delle parti attrici sostiene che l'avvenuto accertamento, solo nel 2019 benché il ricorso fosse stato promosso nel 1966, del diritto di C. A. al trattamento

pensionistico diretto di guerra di 4^a categoria, comporta altresì che la suddetta B. P., quale coniuge superstite, avesse maturato il diritto alla percezione del trattamento di guerra indiretto alla morte del marito, diritto poi trasmissibile, “iure successionis”, agli eredi superstiti. La difesa conclude chiedendo il riconoscimento a favore dei propri assistiti, figli ed eredi della prefata B. P., del predetto trattamento pensionistico di reversibilità nel periodo compreso tra il decesso del padre avvenuto nel Omissis e quello della madre risalente al Omissis, con inclusione nella base pensionabile dell’Indennità integrativa speciale, oltre al pagamento degli arretrati maturati comprensivi di interessi e rivalutazione monetaria. In data 10.01.2025 la difesa dei ricorrenti ha versato in atti una memoria illustrativa, nella quale ha ulteriormente precisato le argomentazioni dedotte nel gravame introduttivo replicando alle tesi avversarie.

La Ragioneria Territoriale resistente si è costituita in giudizio con articolata memoria depositata il 27.11.2024, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l’inammissibilità del gravame, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

In via pregiudiziale, la censura di inammissibilità del gravame sollevata dall’Amministrazione convenuta nella memoria di costituzione, secondo cui la determinazione impugnata non avrebbe la forma di un tipico provvedimento di rigetto bensì quella di una mera nota, per quanto suggestiva, non sollecita il favorevole scrutinio della Sezione e deve essere disattesa; al riguardo, è sufficiente osservare che, a prescindere dalla sua veste formale, la citata determinazione comunque nega in funzione di alcune

specifiche argomentazioni il riconoscimento del diritto richiesto dai ricorrenti con la loro istanza, con il precipitato che, a parere del Giudicante, in ogni caso si è verificata una potenziale lesione della posizione giuridica soggettiva delle parti attrici a seguito del menzionato atto di reiezione emesso dalla Ragioneria Territoriale, che pertanto ben può essere oggetto di tutela giudiziale dinanzi a questa Magistratura contabile. Del resto, il precedente assunto è confortato anche dal principio di economia processuale, nel senso che, essendo imprescrittibile il diritto pensionistico, gli interessati potrebbero presentare subito dopo la declaratoria di inammissibilità del loro ricorso una nuova istanza, che questa volta dovrebbe essere decisa necessariamente dall'Amministrazione con un provvedimento tipico e formale, il cui contenuto, considerata la netta posizione contraria manifestata con la determinazione impugnata, sarebbe certamente negativo tenendo conto della teoria del cosiddetto atto implicito; ne discende, quale immediato corollario, che la suddetta determinazione esaurisce l'ineludibile fase amministrativa esplicitando indubbiamente la chiara volontà della Ragioneria Territoriale di respingere la domanda promossa dai ricorrenti, e tale elemento è già di per sé sufficiente per consentire agli interessati di adire il Giudice munito di giurisdizione nel settore delle pensioni pubbliche. Anche la doglianza di inammissibilità della memoria depositata dai ricorrenti in data 10.01.2025, per asserito mutamento dell'oggetto della domanda, formulata dalla rappresentante dell'Amministrazione resistente nel corso del dibattimento, non ha pregio e deve essere respinta, sul rilievo assorbente che l'esatto perimetro della controversia era già desumibile, sebbene in modo indiretto, dal contenuto del ricorso introduttivo.

Passando quindi al merito della questione, la tesi propugnata dalla difesa dei ricorrenti non merita l'adesione della Sezione e deve essere respinta; in tale ottica, questo Giudice reputa assolutamente persuasive e condivisibili le plurime e complementari argomentazioni dedotte dall'Amministrazione nella comparsa, anche con riferimento alla mancata inclusione dell'Indennità integrativa speciale nel trattamento pensionistico di reversibilità di guerra concesso alla suddetta P., atteso che la vedova era pure titolare della pensione ordinaria di reversibilità per cui l'attribuzione della menzionata Indennità era preclusa dall'articolo 78, comma 10, del D.P.R. nr. 915 del 1978, deduzioni della Ragioneria Territoriale alle quali si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015). In particolare, preme evidenziare, come già lumeggiato nella parte in fatto, che sia C. A. che P. B. hanno regolarmente beneficiato della pensione diretta di guerra e di quella di reversibilità sino alla data dei rispettivi decessi, per cui la domanda delle parti attrici, per quanto è possibile comprendere dal contenuto del gravame che sicuramente non brilla per chiarezza espositiva, è rivolta unicamente alla concessione a favore della madre della reversibilità del miglior trattamento di 4^a categoria della Tabella A, dal 07.10.1980 al 28.03.2000, quindi quasi venti anni, riconosciuto al padre dei ricorrenti soltanto per effetto della richiamata Sentenza nr. 293 del 2019, la quale ha deciso un ricorso presentato nel 1966 da C. A.; ma se questo è l'oggetto circoscritto della domanda, come appare intuibile alla luce della formulazione del gravame, e come confermato anche dal contenuto della suddetta memoria illustrativa, colgono nel segno le deduzioni espresse dalla Ragioneria Territoriale nella comparsa, poiché, per

un verso, l'Amministrazione ha dato corretta ed esaustiva esecuzione al giudicato di cui alla menzionata pronuncia della Sezione intervenuta nel 2019, la quale ha accertato il diritto di C. A. al trattamento pensionistico di guerra più favorevole di 4^a categoria, liquidando conseguentemente le spettanze maturate sull'assegno diretto spettante a quest'ultimo ai suoi figli in qualità di eredi, come emerge in modo inoppugnabile dalla documentazione depositata in allegato alla memoria di costituzione, per altro verso, la domanda di concessione della reversibilità a favore della madre del suddetto trattamento di 4^a categoria nell'arco temporale dal 1980 al 2000, quindi sino al decesso della citata P., non può trovare accoglimento, nei termini in cui è stato validamente e correttamente esplicitato dalla Ragioneria Territoriale nella determinazione impugnata, sia in quanto non vi è ovviamente agli atti l'istanza della madre, elemento imprescindibile e necessario a tenore dell'articolo 51 del D.P.R. nr. 915 del 1978, indipendentemente dai tempi di decisione del ricorso promosso da C. A. che identificano un elemento fattuale e contingente, come tale non idoneo a superare la previsione normativa cogente, sia perché il diritto al trattamento pensionistico di guerra di reversibilità, pur avendo certamente un contenuto patrimoniale, presenta tuttavia un carattere spiccatamente personale, secondo un canone esegetico che traspare in maniera cristallina dalle plurime disposizioni della cennata fonte normativa che governano la materia in rassegna, con l'effetto che lo stesso avrebbe dovuto essere esercitato esclusivamente dalla diretta intestataria, ossia la madre dei ricorrenti, se fosse stata ancora in vita, ma sicuramente il medesimo non può essere trasferito "iure successionis" in capo agli eredi, nelle persone delle odierne parti attrici,

che intenderebbero esercitarlo a distanza di quasi venticinque anni dal decesso della madre P. B., l'unica che avrebbe avuto la necessaria legittimazione per avanzare la descritta richiesta di reversibilità di un trattamento diretto migliore spettante al marito; in tale ottica, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il diritto dei superstiti alla reversibilità, che identifica una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, vale a dire un fatto naturale che secondo una presunzione legislativa crea uno stato di bisogno per i familiari della persona deceduta, è un diritto che spetta a ciascuno di essi, coniuge e figli, "iure proprio" e non certo "iure successionis" (ex multis Cassazione, nnrr. 2154 del 2008, 3300 del 2012, 27019 del 2018 e 19749 del 2019), in ragione dei propri rispettivi rapporti con la persona defunta titolare di pensione diretta ed in relazione alle specifiche ed ineludibili condizioni personali che debbono necessariamente possedere i potenziali aventi diritto, secondo le disposizioni richiamate dal cennato D.P.R. nr. 915 del 1978, anche per evitare una sequenza indeterminata ed anomala di trasferimenti del diritto in rassegna. In conclusione, con il decesso di P. B. è spirato definitivamente ed in modo irreversibile il diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico di guerra diretto più favorevole, accertato a beneficio di C. A. con la menzionata Sentenza nr. 293 del 2019.

Spese compensate in relazione alla natura della presente controversia, alla peculiarità della vicenda sottesa alla fattispecie in esame ed alle oggettive difficoltà interpretative rivenienti dal quadro normativo di riferimento in materia.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in
composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RESPINGE

Il ricorso proposto da C. G. ed altri in quanto infondato.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 17.01.2025.

Il Giudice Unico

f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi

Depositata in Segreteria il 24/01/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus